Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via dei Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 28 FEBBRAIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, in Ancona:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 12 febbraio 1970. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** 61ª estrazione di cartelle edilizie estratte dal 4 al 13 febbraio 1970. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione di credito industriale:** 46ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1970. — **A. Carnitti - Officine fonderie meccaniche tessili oggionesi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni del prestito obbligazionario 5 %. — **A. Carnitti - Officine fonderie meccaniche tessili oggionesi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni del prestito obbligazionario 4 %. — **Società immobiliare « S. Trinita », in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1970. — **Rizzoli Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1970. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in Napoli:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 6 febbraio 1970. — **Comune di Roma:** Obbligazioni prestito « Città di Roma 6 % 1967 » sorteggiate il 20 febbraio 1970. **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle 5 % estratte il 9 febbraio 1970. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1970. — **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1958-1970 rimborsabili dal 1° aprile 1970. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni OO.PP. estratte dal 2 al 6 febbraio 1970. — **Cassa di Risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 9 febbraio 1970. — **Immobiliare Fossatello, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1970.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCLVIII seduta pubblica per mercoledì 4 marzo 1970, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili » (2191) e della proposta di legge Boffardi Ines n. 2069.

2) Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio » (2332).

(1839)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1182.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana autori ed editori, con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 690.000.000 il complesso immobiliare di nuova costruzione, sito in Roma, via Flaminia Vecchia numeri 786, 778 e 796, costituito da tre distinti villini ad uso di civili abitazioni, ognuno di sette piani, da un appartamento ad uso ufficio e da un'area scoperta circostante, il tutto avente una superficie complessiva di circa mq. 3000, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma alla partita 191662, foglio 243, di proprietà dei signori Iannozzi Bartolo. Iannozzi Mario e Matteoni Wanda in Latini, come da rogito per notaio dott. Luigi Mauro del 1° aprile 1966.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 1. — CARUSO

LEGGE 11 febbraio 1970, n. **35.**

Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi ».

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 11 febbraio 1970, n. **36.**

Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista e usciere capo, il servizio prestato nelle categorie di impiego a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è valutato per intero e quello prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per metà.

I servizi valutati nelle misure indicate nel primo comma del presente articolo sono considerati utili anche ai fini della determinazione dei periodi di anzianità prescritti per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, nonchè per l'ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo archivista.

Il servizio reso, con carattere di continuità, per lo espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Il riscatto del suddetto servizio, ai fini della quiescenza, può essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi diritto. Ai fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il riscatto può essere richiesto solo dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riscatto, ai fini di quiescenza, prevista dal presente comma, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La conseguente liquidazione del contributo di riscatto è effettuata avendo riguardo allo stipendio vigente, alla data della presentazione della

domanda, per la qualifica, con la relativa anzianità, rivestita dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 2.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alle tabelle annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, già inquadrato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale, alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, abbia ininterrottamente svolto mansioni proprie del personale della carriera esecutiva per un periodo — compreso quello per lo svolgimento dei compiti o dei servizi previsti dal primo comma del medesimo articolo 26 — pari all'anzianità stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può essere ammesso, a domanda, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva delle predette tabelle, a decorrere dal 3 marzo 1966 e, ove occorra, anche in soprannumero, da assorbire con la promozione a primo archivista, nonchè con la cessazione dal servizio.

Le domande di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il periodo di servizio in eccedenza a quello necessario per l'inquadramento nella precitata qualifica iniziale è valutato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva è disposto con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Gli impiegati, che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo, seguiranno l'ultimo degli impiegati del ruolo medesimo già inquadrati nella categoria di ordine a contratto per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nell'ordine in cui sono iscritti nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche, a domanda degli interessati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche al personale di cui al presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1970, n. 37.

Costituzione in ente ospedaliero dell'« Ospedale dei Pellegrini », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'arciconfraternita della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti di Napoli gestisce l'« Ospedale dei Pellegrini »;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 16 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale dei Pellegrini » di Napoli, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 22 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale dei Pellegrini », con sede in Napoli, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Parte dell'immobile, sito in Napoli alla via Portamedina alla Pignasecca n. 41 e destinato al funzionamento dell'ospedale, con le comunioni e le servitù attive e passive, quale risulta dalle tavole planimetriche (in colorazione rossa) e dalla relazione descrittiva allegate sub *A* e sub *B* ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, ecc., indicati nell'inventario allegato sub *C* ai verbali della commissione sopracitata.

Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 30. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 — convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089 — recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, come risulta modificato dalla menzionata legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969, lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972, oltre agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati stessi, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che, a valere sulla suddetta autorizzazione legislativa, si debba procedere, ora, all'emissione dei predetti certificati di credito per un importo in valore nominale che consenta di conseguire un ricavo netto intorno a lire 27.600 milioni da destinare al finanziamento della spesa di cui all'art. 19 del menzionato decreto-legge n. 918;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, la emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1980 per un importo in valore nominale di lire 29.000.000.000 (ventinovemiliardi) alle seguenti condizioni;

prezzo di emissione: L. 96 per ogni cento lire di capitale nominale, più i dietimi di interesse dal 1° gennaio 1970 al giorno precedente quello del versamento.

tasso di interesse annuo: 5,50 %, pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari, fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 29 serie da lire 1 miliardo ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del menzionato decreto-legge n. 918, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1970 e l'ultima il 1° luglio 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge n. 918, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1971 e l'ultima il 1° luglio 1980, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 24 aprile di ogni anno o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1971 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1971 e l'ultimo il 1° luglio 1980.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia una vignetta rappresentante dei lavoratori intenti alla manovra di un gruppo di macchine, mentre in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « SGRAVIO DI ONERI SOCIALI NEL MEZZOGIORNO » « DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 918, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1968, N. 1089 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50% 1970-1980 » « PRIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per la indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo e tra cedola e cedola è apposta apposita tranciatura.

Il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi della legge che autorizza l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonchè il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso di interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 918, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1968, N. 1089 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50% 1970-1980 » « PRIMA EMISSIONE », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi floreali.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 21 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI TRAMUTAMENTO ».

La carta filigranata è colorata in blu per i tagli da 1 milione, in arancione per i tagli da 5 milioni, in verde per i tagli da 10 milioni e in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del prospetto del corpo del titolo e delle cedole sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo del titolo e delle cedole sono impresse tipograficamente.

Le leggende del rovescio del corpo del titolo, delle cedole e dei compartimenti sono stampate litograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito sono

esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, per gli interessi, al capitolo n. 2813 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi, nonchè a quelli da istituire per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1970
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 213

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito per l'importo, in valore nominale, di lire 29.000.000.000, emessi a termine dell'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso d'interesse annuo del 5,50 %.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1970	797.500.000	—	29.000.000.000
1-1-1971	797.500.000	—	29.000.000.000
1-7-1971	797.500.000	3.000.000.000	26.000.000.000
1-1-1972	715.000.000	—	26.000.000.000
1-7-1972	715.000.000	3.000.000.000	23.000.000.000
1-1-1973	632.500.000	—	23.000.000.000
1-7-1973	632.500.000	3.000.000.000	20.000.000.000
1-1-1974	550.000.000	—	20.000.000.000
1-7-1974	550.000.000	3.000.000.000	17.000.000.000
1-1-1975	467.500.000	—	17.000.000.000
1-7-1975	467.500.000	3.000.000.000	14.000.000.000
1-1-1976	385.000.000	—	14.000.000.000
1-7-1976	385.000.000	3.000.000.000	11.000.000.000
1-1-1977	302.500.000	—	11.000.000.000
1-7-1977	302.500.000	3.000.000.000	8.000.000.000
1-1-1978	220.000.000	—	8.000.000.000
1-7-1978	220.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000
1-1-1979	137.500.000	—	5.000.000.000
1-7-1979	137.500.000	3.000.000.000	2.000.000.000
1-1-1980	55.000.000	—	2.000.000.000
1-7-1980	55.000.000	2.000.000.000	—
	9.322.500.000	29.000.000.000	

(1277)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6 della suddetta legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 4 della medesima legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, negli anni 1968 e 1969, e secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 100 miliardi oltre agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati stessi, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, richiamato dall'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che, a valere sulla suddetta autorizzazione legislativa, si debba procedere, ora, all'emissione dei predetti certificati di credito per un importo in valore nominale che consenta di conseguire un ricavo netto intorno a lire 100 miliardi da destinare al finanziamento della spesa di cui all'art. 4 della menzionata legge numero 1089;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, l'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1980 per un importo in valore nominale di lire 105.500.000.000 (centocinquemiliardicinquecentomilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 96 per ogni cento lire di capitale nominale più i dietimi di interesse dal 1° gennaio 1970 al giorno precedente quello del versamento;

tasso di interesse annuo: 5,50% pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1%;

commissione di garanzia: 0,50%.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari, fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 211 serie da lire 500 milioni ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva dal n. 1 al n. 211; i titoli, nell'ambito di ciascuna serie, sono contrassegnati da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1970 e l'ultima il 1° luglio 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole d'interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1971 e l'ultima il 1° luglio 1980, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 5 aprile di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1971 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1971 e l'ultimo il 1° luglio 1980.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia una vignetta rappresentante un laboratorio scientifico e sullo sfondo delle macchine industriali, mentre in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA » « LEGGE 25 OTTOBRE 1968, N. 1089 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % - 1970-1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo e tra cedola e cedola è apposta apposita tranciatura.

Il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi della legge che autorizza l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonchè il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso di interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie ed il numero di ordine del certificato; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « LEGGE 25 OTTOBRE 1968, N. 1089 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50% - 1970-1980 », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 21 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI TRAMUTAMENTO ».

La carta filigranata è colorata in grigio lavagna per i tagli da 1 milione, in verde giallo per i tagli da 5 milioni, in viola malva per i tagli da 10 milioni e in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del prospetto del corpo del titolo e delle cedole sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo del titolo e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Le leggende del rovescio del corpo del titolo, delle cedole e dei compartimenti sono stampate litograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per la emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, per gli interessi, al capitolo n. 3085 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e dai capitoli corrispondenti per gli anni successivi, nonchè a quelli da istituire per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1970
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 175

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito emessi, ai sensi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per l'importo nominale di lire 105.500.000.000, al tasso d'interesse del 5,50 % annuo, rimborsabili in 10 anni.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1970	2.901.250.000	—	105.500.000.000
1-1-1971	2.901.250.000	—	105.500.000.000
1-7-1971	2.901.250.000	11.000.000.000	94.500.000.000
1-1-1972	2.598.750.000	—	94.500.000.000
1-7-1972	2.598.750.000	10.500.000.000	84.000.000.000
1-1-1973	2.310.000.000	—	84.000.000.000
1-7-1973	2.310.000.000	10.500.000.000	73.500.000.000
1-1-1974	2.021.250.000	—	73.500.000.000
1-7-1974	2.021.250.000	10.500.000.000	63.000.000.000
1-1-1975	1.732.500.000	—	63.000.000.000
1-7-1975	1.732.500.000	10.500.000.000	52.500.000.000
1-1-1976	1.443.750.000	—	52.500.000.000
1-7-1976	1.443.750.000	10.500.000.000	42.000.000.000
1-1-1977	1.155.000.000	—	42.000.000.000
1-7-1977	1.155.000.000	10.500.000.000	31.500.000.000
1-1-1978	866.250.000	—	31.500.000.000
1-7-1978	866.250.000	10.500.000.000	21.000.000.000
1-1-1979	577.500.000	—	21.000.000.000
1-7-1979	577.500.000	10.500.000.000	10.500.000.000
1-1-1980	288.750.000	—	10.500.000.000
1-7-1980	288.750.000	10.500.000.000	—
	34.691.250.000	105.500.000.000	

(1278)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'Umbria per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 7556 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria composta come segue:

Presidente:

Forlenza dott. Demetrio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Luchini dott. Canzio, consigliere della Corte di appello di Perugia designato dal presidente della corte stessa;

Flora dott. Alessandro, vice provveditore alle opere pubbliche di Perugia;

Arcioni avv. Giuliano, sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avv. distrettuale dello Stato di Perugia;

Di Giovine dott. Antonio, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Perugia;

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto, designato dal prefetto di Perugia;

Mariani Pierpaolo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro dalla C.G.I.L.;

Giorni Alfiero, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro dalla C.I.S.L.;

Ponziani Walter, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori prof. Marcello Grego, Dante Mastioni e Michele Scagliarini, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Perugia, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Luigi Pacifico, consigliere di 1ª classe, in servizio presso detto provveditorato è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il sig. Luciani Lino, ragioniere del genio civile e il sig. Loreto La Paglia, archivista capo del Ministero del tesoro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Revoca, su rinuncia, in seguito a trasferimento in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica, sita in Milano, della ditta Laboratorio Ital Profar.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4435 in data 16 luglio 1968, con il quale la ditta Laboratorio Ital Profar fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate nella officina farmaceutica sita in Milano, via De Sanctis, 73;

Vista la comunicazione in data 10 giugno 1969, con la quale la ditta predetta ha dichiarato di avere completamente smantellate e traslocate in altra sede le attrezzature tecniche esistenti nella suddetta officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 nel testo di cui all'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, in seguito a trasferimento in altra sede, alla ditta Laboratorio Ital Profar, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Milano, via De Sanctis, 73, concessa con decreto ministeriale numero 4435 in data 16 luglio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(1397)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 7 al 22 marzo 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1709)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1971 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigene ed esotici, nella misura del 100 %.

Art. 2.

L'ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla sezione specializzata per la bachicoltura di Padova - dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria - incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

(1732)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Classificazione, qualificazione e valori medi dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo, per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, che demanda a questo Ministero la classificazione, la qualificazione e la determinazione dei valori medi dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 964;

Viste le richieste dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, delle confederazioni generali e delle associazioni delle categorie economiche interessate, che auspicano il mantenimento delle classificazioni, delle qualificazioni e dei valori medi dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo stabiliti, per l'anno 1970, dalle commissioni provinciali e ciò allo scopo di non turbare — nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina — sia l'equilibrio dei prezzi dei generi soggetti alle dette imposte, sia le entrate di molti comuni;

Viste le proposte dei comitati provinciali dei prezzi di Alessandria, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Genova, Imperia, La Spezia, Lucca, Milano, Novara, Pesaro, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Savona, Torino, Trento, Treviso, Trieste e Udine;

Sentito il conforme parere della commissione prevista dall'art. 22, come sopra sostituito;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma del ripetuto art. 22, le tariffe delle imposte di consumo, che, dopo la prima applicazione della suindicata legge, i comuni debbono adottare sulla base dei valori medi determinati a norma del primo comma dello stesso art. 22, hanno effetto a partire dal 1° gennaio di ciascun anno;

Decreta:

Le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo vengono determinati, per l'anno 1970, nella prima applicazione della nuova disciplina, in conformità di quanto stabilito, per ciascuna provincia, dalle rispettive commissioni, in applicazione delle norme già vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: Bosco

(1805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1970:

Palumbo Davida, notaio residente nel comune di Rodi Garganico, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Moscatelli Nicola, notaio residente nel comune di Savignano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Ariano Irpino, stesso distretto.

Paladini Benedetto, notaio residente nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella.

(1393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto prefettizio n. 8792, in data 8 gennaio 1970, lo Istituto per ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla signorina Margherita Epis consistente in beni mobili e titoli vari in L. 17.350.341 con una passività di L. 436.200.

(1386)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1602)

Vacanza della cattedra di macchine presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di macchine alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1605)

Vacanza della cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di filosofia morale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1607)

Vacanza delle cattedre di glottologia e di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di economia e commercio, sede di Pescara, della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio ».

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Pescara, della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio », sono vacanti le cattedre di glottologia e di lingua e letteratura spagnola alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1601)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1603)

Vacanza della seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1606)

Vacanza della cattedra di meccanica superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di meccanica superiore alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1604)

Vacanza della cattedra di storia greca, della classe di lettere, presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa, è vacante la cattedra di storia greca, della classe di lettere, alla cui copertura la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della predetta scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1608)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagna di commercializzazione 1969-1970.

Dal 6 ottobre 1969 al 7 ottobre 1969 per colza e ravizzone U.C. 9.755, per girasole U.C. 7.473.

Dall'8 ottobre 1969 al 12 ottobre 1969 per colza e ravizzone U.C. 9.155, per girasole U.C. 7.473.

Dal 13 ottobre 1969 al 19 ottobre 1969 per colza e ravizzone U.C. 8.930, per girasole U.C. 7.369.

Dal 20 ottobre 1969 al 26 ottobre 1969 per colza e ravizzone U.C. 8.730, per girasole U.C. 7.695.

Dal 27 ottobre 1969 al 2 novembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 8.330, per girasole U.C. 7.586.

Dal 3 novembre 1969 al 9 novembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 8.210, per girasole U.C. 7.317.

Dal 10 novembre 1969 al 16 novembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 7.910, per girasole U.C. 6.750.

Dal 17 novembre 1969 al 23 novembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 7.210, per girasole U.C. 6.360.

Dal 24 novembre 1969 al 30 novembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 7.410, per girasole U.C. 6.360.

Dal 1° dicembre 1969 al 7 dicembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 8.290, per girasole U.C. 7.376.

Dall'8 dicembre 1969 al 10 dicembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 8.190, per girasole U.C. 7.515.

Dall'11 dicembre 1969 al 14 dicembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 7.615, per girasole U.C. 7.515;

Dal 15 dicembre 1969 al 21 dicembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 7.465, per girasole U.C. 7.204.

Dal 22 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 per colza e ravizzone U.C. 7.465, per girasole U.C. 7.432.

Dal 1° gennaio 1970 al 6 gennaio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7.970, per girasole U.C. 7.432.

Dal 7 gennaio 1970 all'11 gennaio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7.570, per girasole U.C. 7.666.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(1476)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1969 al 31 ottobre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1923/69, n. 1927/69 e n. 2026/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a. inferiore a uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	926,25	363,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . .	13.582,50	13.020,00
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % . .	20.237,50	20.237,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.056,25	26.056,25
		b. superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.700,00	1.137,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . .	14.356,25	13.793,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	24.393,75	24.393,75
		c. superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	2.837,50	2.275,00
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . .	15.493,75	14.931,25
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.106,25	20.106,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari . . .	26.056,25	26.056,25

(776)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzione applicabili dal 1° maggio 1969 al 14 maggio 1969, a norma dei Regolamenti CEE n. 803/69 e n. 855/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° maggio 1969 all'8 maggio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. e del Libano (2)	52,00
	- la RA.U.	55,05
	- il Libano	53,35
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	55,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	65,80
	- la Corea del Sud e le Filippine	59,60
	- il Giappone	59,80
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	54,50
	- le zone II e III (2)	63,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,25
	- la zona IV c) (2)	45,25
	- la zona V c) (2)	54,00
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	41,25
	- la Danimarca	39,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Polonia	52,00
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,50
	- il Regno Unito	38,75
	- gli altri paesi terzi	40,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,45
	- la zona III a) e b) (3)	91,45
	- la zona IV a), b) e c) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,95
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	79,45
	- gli altri paesi terzi	66,95
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,95
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,95
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	90,05
	- gli altri paesi terzi	81,05
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,45
	- la zona IV b) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45

Periodo dal 9 maggio 1969 al 14 maggio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	53,35
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione della Colombia (2)	55,45
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	65,80
	- la Corea del Sud	59,60
	- le Filippine	60,50
	- il Giappone	59,80
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subìto, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	54,50
	- la Svizzera	54,50
	- le zone II e III (2)	63,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,25
	- la zona IV c) (2)	45,25
	- la zona V c) (2)	54,00
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- la Polonia	52,00
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,50
	- il Regno Unito	38,75
	- gli altri paesi terzi	40,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,45
	- la zona III a) e b) (3)	91,45
	- la zona IV a), b) e c) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,95
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	79,45
	- gli altri paesi terzi	66,95
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,95
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,95
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	90,05
	- gli altri paesi terzi	81,05
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,45
	- la zona IV b) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I : *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II : Polonia, U.R.S.S. (Porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (Porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I : Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II : Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9575)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1970, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.196.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1509)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.281.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1454)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 590.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1455)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1970, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1513)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1970, il comune di San Lucido (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.232.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1510)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1970, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.702.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1511)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1970, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.390.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1512)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1970, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.877.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1457)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Egeria »

Con decreto n. 1074 del 10 febbraio 1970, la Società Acqua Santa di Roma, società a r. l., con sede in Roma, via dell'Almone, 111, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Egeria, che sgorga dalla sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa nel comune di Roma.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti del medesimo tipo e delle stesse capacità di quelli autorizzati con il decreto ACIS n. 521 del 25 giugno 1948.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, con riquadro centrale a fondo verde, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 13,5 per le bottiglie da 2 litri, di cm. 15 × cm. 11 per quelle da 1 litro e di cm. 12,5 × cm. 9 per quelle da ½ litro, e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, in carattere neri, figureranno le stesse notizie storiche sull'acqua Egeria e le medesime caratteristiche terapeutiche, indicate dal prof. Mariano Messini, che sono riportate sulle etichette autorizzate con il decreto ACIS n. 521 del 25 giugno 1948. In fondo allo stesso riquadro, sarà indicato il contenuto medio di acqua imbottigliata.

Nel riquadro centrale figureranno gli stessi disegni riportati nel medesimo riquadro dell'etichetta di cui al citato decreto ACIS, e dall'alto in basso, si leggerà: « Acqua minerale naturale » in caratteri neri, « EGERIA » in caratteri rossi, « Acqua Santa di Roma » in caratteri bianchi, « Acqua medio-minerale alcalina carbonica » « Anticatarrale antiurica diuretica » in caratteri neri, « Effervescente naturale » in caratteri rossi, « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri neri. Nel riquadro laterale destro, in caratteri neri, saranno riportati i dati della nuova analisi chimica, eseguita nel settembre 1969 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica formulato nel settembre 1969 dal prof. Vittorio del Vecchio, direttore del predetto istituto d'igiene. In fondo allo stesso riquadro saranno riportati gli estremi di autorizzazione e l'indirizzo della società. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il decreto ACIS n. 521 del 25 giugno 1948.

(1390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 27 febbraio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,50	629,50	629,40	629,50	629,48	629,50	629,50	629,50
Dollarò canadese .	586,80	586,80	586,50	586,80	586,30	586,80	586,80	586,80	586,80	586,80
Franco svizzero .	146,44	146,28	146,30	146,28	146,25	146,44	146,27	146,28	146,44	146,30
Corona danese .	83,97	83,98	84 —	83,985	83,95	83,97	83,99	83,985	83,87	83,95
Corona norvegese .	88,12	88,12	88,175	88,13	88,15	88,12	88,13	88,13	88,12	88,12
Corona svedese	121,13	121 —	121 —	120,98	121 —	121,13	121 —	120,98	121,13	121,10
Fiorino olandese .	173,06	173,01	173,02	172,98	173 —	173,06	172,97	172,98	173,06	173 —
Franco belga . . .	12,67	12,672	12,6770	12,6745	12,68	12,67	12,6735	12,6745	12,67	12,67
Franco francese . . .	113,55	113,57	113,50	113,525	113,55	113,55	113,51	113,525	113,55	113,55
Lira sterlina	1514,95	1515,70	1515,80	1515,75	1515,25	1514,95	1515,40	1515,75	1514,95	1515,60
Marco germanico . .	170,63	170,63	170,62	170,62	170,60	170,63	170,62	170,62	170,63	170,62
Scellino austriaco .	24,34	24,34	24,3450	24,3460	24,30	24,34	24,3425	24,3460	24,34	24,34
Escudo portoghese .	22,12	22,11	22,13	22,12	22,15	22,12	22,115	22,12	22,12	22,12
Peseta spagnola .	9,01	9,01	9,03	9,016	9 —	9,01	9,015	9,016	9,01	9 —

Media dei titoli del 27 febbraio 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	90,525
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,60
» 5 % (Ricostruzione) .	93,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,25
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	85,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,475
» 5,50 % » » 1968-83	91,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	98,90
» » » 5,50 % 1976 . .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,25
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,49
Dollaro canadese . . .	586,80
Franco svizzero	146,275
Corona danese	83,987
Corona norvegese	88,13
Corona svedese	120,99
Fiorino olandese	172,975
Franco belga . . .	12,674
Franco francese	113,517
Lira sterlina	1515,575
Marco germanico	170,62
Scellino austriaco	24,344
Escudo portoghese	22,117
Peseta spagnola	9,015

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° al 31 gennaio 1970			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . competenza . . .		189.282		
Accensione di prestiti . competenza . . .		354		
Spese correnti . . . . competenza . . .				526.381
Spese in conto capitale . . competenza . . .				29.693
Rimborso di prestiti . competenza . . .				248
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	446.299		320.937	
Conti correnti	324.554		207.691	
Incassi da regolare	285.669		173.754	
Altre gestioni	1.220.252		296.416	
Totale . . .		2.276.774		998.798
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	92		20	
Pagamenti da regolare	10.125		14.496	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		197.574	
Altri crediti	5.620		717.120	
Totale . . .		15.837		929.210
Totale complessivo . . .		2.482.247		2.484.330
Variazione fondo di cassa nel mese di gennaio 1970 . . .		2.083		—
Totale a pareggio . . .		2.484.330		2.484.330

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1970: 219.680 milioni

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: S. VIAGGIO

(1337)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA **SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1970** PROVVISORIA

ATTIVO			PASSIVO		
Oro in cassa . . . . . L.	1.860.266.926.458 —		Circolazione . . . . . L.		5.571.944.475.000 —
Cassa . . . . . »	30.454.970.467 —		Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . . »		77.785.185.631 —
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »	1.414.404.545.673 —		Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		80.322.422.150 —
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »	447.192.855 —		Conti correnti vincolati . . . . . »		2.913.620.972.805 —
Anticipazioni . . . . . »	793.785.564.734 —		Creditori diversi . . . . . »		1.069.093.420.746 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione »	—		Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura . . . . . »		6.400.217.476 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente . . . . . »	1.379.751.919.509 —		Rendite del corrente esercizio . . . . . »		7.214.801.434 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . . »	2.561.080.385.055 —				
Immobili per gli uffici . . . . . »	1 —				
Debitori diversi . . . . . »	804.632.188.288 —		L.		9.726.381.495.242 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie . . . . . »	339.000.000.000 —				
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria . . . . . »	413.117.584.937 —		Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000 —	
Servizi diversi per conto dello Stato . . . . . »	140.552.470.378 —		Fondo di riserva ordinario . . »	10.303.754.689 —	
Spese . . . . . »	6.914.361.437 —		Fondo di riserva straordinario . »	7.422.859.861 —	18.026.614.550 —
L.	9.744.408.109.792 —		L.		9.744.408.109.792 —
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »	10.561.455.144.226 —		Depositanti . . . . . »		10.561.455.144.226 —
L.	20.305.863.254.018 —		L.		20.305.863.254.018 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »	1.769.463.816 —		Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE . . . L.	20.307.632.717.834 —		TOTALE GENERALE . . . L.		20.307.632.717.834 —

(1838) *Il Governatore* CARLI *Il Ragioniere Generale:* PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli e per esami, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 28 luglio 1967, n. 641;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica nel Ministero della pubblica istruzione.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica, riservati, con il decreto ministeriale 31 ottobre 1969, a laureati in ingegneria o in architettura, che non venissero eventualmente coperti in seguito all'espletamento del relativo concorso, saranno aggiunti a quelli messi a concorso con il precedente comma.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o in architettura con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

B) Non avere oltrepassato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è elevato a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 — secondo comma — della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

d) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1965, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

e) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

Gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono equiparati agli orfani di caduti in guerra.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra, di servizio o di lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 — quinto comma — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128 — secondo comma — del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti richiesti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 60, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma — lettera *B* — del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di ingegnere o di architetto, con l'indicazione della data di conseguimento e della data di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata alla quale appartengono.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 13.

Art. 5.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, amministrativi, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato di laurea in ingegneria o in architettura, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) certificato attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto, con l'indicazione della votazione riportata nei relativi esami;

3) curriculum documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica, sull'attività e carriera amministrativa, sull'attività professionale, eventualmente svolte.

4) copia dello stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio (per i candidati che siano dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali);

5) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile agli effetti del concorso.

I titoli prodotti dai candidati debbono risultare da documenti ufficiali in originale o in copia autenticata. Detti documenti dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 400.

E' fatto obbligo ai candidati unire alle domande un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno fare pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le loro eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa. Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « concorso per ispettore centrale per l'edilizia scolastica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a pubblicazioni e documenti presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, in servizio nell'amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non inferiore a cinque decimi.

La commissione medesima stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti da fissare in apposita tabella.

Ai fini della valutazione dei titoli, la Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, nonchè le pubblicazioni, con gli elenchi di cui ai precedenti articoli.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno:

1) nella compilazione di una relazione che consenta di accertare la conoscenza da parte del candidato della legislazione che interessa l'edilizia scolastica nei settori didattico, amministrativo ed urbanistico e la capacità del candidato ad esprimere valutazioni critiche;

2) nella compilazione di una relazione che consenta di accertare l'attitudine del candidato ad esprimere, sulla base della propria esperienza professionale, un corretto ed aggiornato giudizio sulle attività relative alla progettazione, direzione dei lavori, ai collaudi delle opere, alla manutenzione degli edifici scolastici e delle attrezzature.

Il candidato dovrà, nella relazione, dimostrare di possedere un'ottima conoscenza: *a*) della normativa tecnica nel campo dell'edilizia e dell'edilizia scolastica in particolare; *b*) delle attuali tecniche e tecnologie relative alle opere di edilizia scolastica realizzate anche con metodologie costruttive evolute, industrializzate, ecc.; *c*) delle componenti e degli indirizzi dell'architettura moderna contemporanea che concorrono a risolvere i problemi relativi alla progettazione in genere e di edilizia scolastica in particolare.

La prova potrà comprendere anche problemi relativi ai costi di costruzione.

La relazione potrà essere corredata da schemi e disegni illustrativi.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore di tempo per ciascuna prova scritta.

La prova orale consisterà in un colloquio che abbia per oggetto:

a) le materie delle prove scritte;

b) l'esame di un progetto di un'opera di edilizia scolastica;

c) l'esame di un elaborato di piano regolatore.

Nella prova orale si richiederà, altresì, al candidato di dimostrare la conoscenza dell'ordinamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione.

La commissione esaminatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quella orale del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione, almeno quindici giorni prima, del luogo, della data e dell'ora d'inizio delle prove scritte.

Del diario di dette prove è dato anche avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerla.

La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto, almeno, la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 — comma quarto — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma del citato testo unico.

Art. 13.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 14.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato gli anni 40 ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 16, gli appositi documenti elencati nell'art. 14, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 14.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età o della preferenza a parità di merito nella nomina dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 13 i seguenti documenti:

1) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) Mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i cittadini titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con la legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi **la**

categoria di questa e la categoria e la voce di invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

f) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

4) Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5) Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6) Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) Coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

9) Dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del

servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 2) sub *B* del precedente art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 9 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

Art. 15.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da un notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato, in bollo, rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la data d'iscrizione all'albo degli ingegneri o degli architetti.

D) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

E) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

F) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

G) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

H) Certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno, invece, produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

I) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 13) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato

di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli aspiranti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita medica di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 14 n. 9), lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti, a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso, però, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 17.

I vincitori del concorso e quelli che subentreranno nella nomina ai vincitori dichiarati decaduti dalla nomina stessa conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore centrale di 2 classe per l'edilizia scolastica (ex coefficiente 580) e presteranno servizio nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico iniziale della qualifica.

Agli ispettori centrali in prova provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli Ispettori centrali di 2ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1970
Registro n. 5, foglio n. 215

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . .
(provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . .,
chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica nel Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . rilasciato dall'università di: . . . . in data . . . . .;

6) è in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di: (ingegnere o architetto) conseguito il . . . . ed è iscritto nell'albo professionale dal . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari; la sua posizione è la seguente: . . . .;

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(Data) . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede, ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio).

Domicilio o recapito presso il quale si desidera che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(1235)

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al segretariato generale della corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove ed inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice segretari o vice revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1970

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1970
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 306

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2. Nozioni di diritto civile.
3. Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Roma, addì 27 gennaio 1970

Il presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta

Al Signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . in . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 gennaio 1970.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì .

Firma

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

. .

Visto: Si autentica la firma del Sig. .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1481)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere musive di abbellimento artistico nel carcere giudiziario di Padova.

Bando di concorso

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione dell'edificio di Padova del nuovo carcere giudiziario (1° lotto).

Descrizione dell'opera

Fornitura e posa in opera dei sottoelencati pannelli in mosaico, compreso ogni onere ed il compenso dell'artista per i cartoni:

Locali	Misure		Superficie
a) sala d'attesa del pubblico per l'accesso alle sale dei colloqui simultanei con i detenuti	3.00 × 1.50	mq	4.50
	2.50 × 1.50	»	3.75
b) sala convegno agenti di custodia	5.00 × 1.50	»	7.50
c) sala pranzo - soggiorno per agenti di custodia	4.50 × 1.50	»	6.75
	3.00 × 1.50	»	4.50
d) Sala attesa del direttore del carcere	2.00 × 1.50	»	3.00
Totale . . .		mq.	30.00

I bozzetti verranno presentati in cartoni in scala 1:5. Nel prezzo sono compresi e compensati i ponteggi di servizio, le opere di assistenza muraria per la posa dei pannelli ed il ripristino delle opere murarie manomesse.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

A corredo dei bozzetti a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione: « Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio del nuovo carcere giudiziario di Padova » (1° lotto).

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta chiusa in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente e dovrà contenere, inoltre, l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, entro e non oltre alle ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà, inappellabilmente, vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulti al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto sarà ritirato a cura e spese del vincitore per lo sviluppo dell'opera ad esso affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica dell'opera prescelta controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno, che è allegata al presente bando, del quale potrà essere richiesta copia al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, direttamente od a mezzo incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso l'ufficio del genio civile di Padova potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione dell'opera d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente Bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO N. 1

(Lettera di impegno)

Alla commissione giudicatrice per il concorso nazionale per le opere d'arte nel nuovo carcere giudiziario di Padova - 1° Lotto - presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto — VENEZIA

OGGETTO: *Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario di Padova - 1° lotto.*

Il sottoscritto, si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire — i pannelli in mosaico — nell'edificio in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'amministrazione per il prezzo di lire . . . . . .

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati l'esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di mesi quattro dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo al netto delle ritenute del 10,50 % (dieci e centesimi 50 per cento), all'avvenuta ultimazione del modello nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra sarà pagato ad opera completamente ultimata.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il signor provveditore alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, subito dopo effettuato il modello definitivo in cartone al vero, e ciò perchè lo stesso signor provveditore, dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'Artista esecutore

(1273)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1969, n. 18929, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1969, registro n. 53 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 323, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare);

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Mayer dott. ing. Lucio, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Benini prof. ing. Antonio, docente universitario;
Fabbri prof. ing. Sergio, docente universitario;
Riggio prof. ing. Antonino, direttore centrale;
Greco dott. ing. Alfredo, direttore centrale;
Macchiaroli prof. ing. Giovanni, ispettore capo superiore;
Muzzioli dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore;
Righi prof. ing. Rigo, direttore centrale di 1ª classe a. r.;
Ciocia dott. ing. Domenico, direttore centrale di 1ª classe a. r.

Segretario:

Baroncelli dott. Luciano, ispettore capo.

Roma, addì 31 gennaio 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(1434)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori, nell'ordine appresso indicato:

1.	Riolfatti dott. Tullio	punti	87,78	su 132
2.	Fiora dott. Sergio	»	84,56	»
3.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»
4.	Suglia dott. Nicola	»	77,27	»
5.	López dott. Ugo	»	76,99	»
6.	Bartelloni dott. Manlio	»	76,86	»
7.	Tognazzi Luciano	»	76,23	»
8.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
9.	Russo Luigi	»	75,83	»
10.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
11.	Benecchi dott. Fernando, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,33	»
12.	Bandoni Raffaello	»	75,33	»
13.	Ilari dott. Vergilio	»	75,21	»
14.	Marchese dott. Francesco	»	75,12	»
15.	Mele Gregorio	»	74,50	»
16.	Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
17.	Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
18.	Pulli dott. Italo	»	73,90	»
19.	Mauro dott. Luigi	punti	73,47	su 132
20.	Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
21.	Iannettoni dott. Giovanni	»	72,39	»
22.	Raimondo dott. Vincenzo	»	72,38	»
23.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
24.	Di Stefano Ruggero	»	71,50	»
25.	Zerbinati dott. Guerrino	»	71,02	»
26.	Bruschi dott. Vinicio	»	70,64	»
27.	Caruana Salvatore	»	70,50	»
28.	Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
29.	Crisopulli dott. Domenico	»	70,27	»
30.	D'Ancona dott. Antonio	»	70,20	»
31.	Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
32.	Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
33.	Maddalone Pasquale	»	69,60	»
34.	Milanesi dott. Luigi	»	68,85	»
35.	Delli Paoli dott. Dante	»	68,83	»
36.	Lomonaco dott. Aldo	»	68,43	»
37.	Casazza Egidio	»	68,25	»
38.	Mantelli Erminio	»	68,23	»
39.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	68,19	»
40.	Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
41.	Sciascia Gaetano	»	67,78	»
42.	Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
43.	Lauletta dott. Angelo	»	67,51	»
44.	Gangi Michele	»	67,08	»
45.	De Negri dott. Enrico	»	66,99	»
46.	Bertoni dott. Peppino	»	66,97	»
47.	Settis Rocco	»	66,89	»
48.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
49.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
50.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
51.	Di Iacovo Antonino	»	65,98	»
52.	Evangelisti Ugo	»	65,81	»
53.	Facchini Mario	»	65,72	»
54.	Parini Antonio	»	65,66	»
55.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
56.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
57.	Mazza dott. Osvaldo	»	65,40	»
58.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
59.	De Pascale dott. Mario	»	65,18	»
60.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
61.	De Flumeri Francesco	»	63,52	»
62.	Sperduti dott. Michele	»	63,37	»
63.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
64.	Filippi dott. Davide	»	62,59	»
65.	Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
66.	Bellotoma Giovanni	»	61,11	»
67.	Stenghele dott. Giuseppe	»	60,89	»
68.	Onofri Ermanno	»	60,49	»
69.	Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
70.	Labriola Antonio	»	59,85	»
71.	Petrolo Paolo	»	59,76	»
72.	Pellegrino Guelfo	»	59,47	»
73.	La Placa Cataldo	»	58,46	»
74.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
75.	Di Stilo Rocco	»	57,63	»
76.	Pacifici Luigi	»	56,66	»
77.	Casamento Teodoro	»	56,44	»
78.	Lucchini Lino	»	56,13	»
79.	Narducci Fiorenzo	»	56,00	»
80.	Amoruso Gregorio	»	55,75	»
81.	Viganò Mauro	»	54,14	»
82.	Miceli Vittorio	»	53,69	»
83.	Pascale Vittorio	»	53,59	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(1376)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.